



COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ALBO PRETORIO

Publicato all'Albo Pretorio con

n. 437 dal 08/10/2020

al 23/10/2020

Micigliano, li 08/10/2020

Il Messo Comune

Prot. 2451

DEL 08 OTT. 2020

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - PROROGA

*Spett.le F.lli Di Biagio Edilizia Artigiana SNC
Via dei Campi snc
02010 MICIGLIANO (RI)*

RICHIAMATA la domanda presentata al protocollo del Comune di Micigliano il 21.04.2020 al n.159 dal titolare della Ditta F.lli Di Biagio Edilizia Artigiana SNC e relativa alla richiesta di concessione occupazione di suolo pubblico in via del Comune per posizionamento ponteggio al fine di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà periodo 25.01.2020-25.03.2020;

CONSIDERATO che in data 24.06.2020 la ditta F.lli Di Biagio Edilizia Artigiana SNC ha chiesto la proroga fino al 25.09.2020, relativa alla concessione di occupazione suolo pubblico per la presenza del ponteggio in via del Comune per messa in sicurezza fabbricato – Concessione di occupazione suolo rilasciata con nota prot.1520 del 25.06.2020;

VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale in data 04.10.2020 con la quale l'Ing. Lancia Fabrizio, redattore del progetto per la manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà della ditta F.lli Di Biagio Edilizia Artigiana SNC ed incaricato dalla ditta medesima, richiede un' ulteriore proroga della concessione di occupazione suolo in via del Comune per la presenza del ponteggio posto a tutela della pubblica sicurezza in via del Comune – fabbricato foglio 12 mappale 409 - alla scopo di definire la progettazione esecutiva funzionale per la messa in sicurezza dell'immobile in oggetto;

CON LA PRESENTE SI AUTORIZZA:

L'Occupazione di suolo pubblico della via Romagna e vicolo laterale per mq 9,00 per alloggiamento ponteggio fino al 25.02.2021;
E' vietato al concessionario alterare in alcun modo il suolo occupato salvo autorizzazione con cauzione;
L'occupazione deve effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti;
Il concessionario deve mantenere costantemente pulita l'area a lui assegnata;
La presente concessione non autorizza il titolare all'esercizio di altre attività oltre a quella qui menzionata;
Sono fatti salvi i diritti di terzi;
Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni eventualmente derivanti dall'occupazione;
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre nuove condizioni alla presente;
La presente concessione ha carattere personale e non può essere ceduta;
Il Sindaco può sospendere temporaneamente la presente concessione di occupazione per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità;
La presente concessione può essere revocata per violazioni agli obblighi previsti nella stessa o violazioni di norme e regolamenti in materia di occupazione dei suoli, oltre che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse;
A fine occupazione deve essere ripristinato lo stato ante-opera;
Per le violazioni delle norme concernenti l'occupazione sono punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.19834 n.383, della L. 24.11.1981 n.689 e ss.mm.ii. e del D.L. 30.04.1992 n.285 e ss.mm.ii..

IL SINDACO
Ing. Emiliano Salvati



via San Biagio 1, 02010 MICIGLIANO (RI)

C.F. e P.IVA 0113670574

mail comunedimicigliano@libero.it

Tel. e fax 0746 577893

pec comune.micigliano.ri@legalmail.it